

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Principali riferimenti normativi

Art. 3 Finalità

Art. 4 Oggetto

Art. 5 Definizioni e classificazione dei rifiuti

Art. 6 Ulteriore classificazione dei rifiuti

Art. 7 Definizione delle attività connesse alla gestione dei rifiuti

Art. 8 Attività di competenza del Comune

Art. 9 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico

Art. 10 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 11 Definizione della zona di raccolta

Art. 12 Conferimento dei rifiuti

Art. 13 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero in diverse tipologie di contenitori.

Art. 14 Raccolta differenziata della frazione organica umida

Art. 15 Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

Art. 16 Raccolta differenziata della plastica

Art. 17 Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

Art. 18 Raccolta differenziata della frazione verde e ingombranti

Art. 19 Raccolta rifiuti indifferenziati

Art. 20 Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

Art. 21 Raccolte promosse da associazioni di cittadini

Art. 22 Compostaggio domestico

Art. 23 Modalità di effettuazione del servizio

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 24 Spazzamento

Art. 25 Cestini stradali

Art. 26 Raccolta rifiuti abbandonati

Art. 27 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

Art. 28 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

Art. 29 Pulizia dei mercati

Art. 30 Pozzetti stradali grigliati

Art. 31 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art. 32 Sgombero neve

Art. 33 Obblighi dei frontisti delle strade

Art. 34 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Art. 35 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Art. 36 Disposizioni varie

Art. 37 Gestione dei rifiuti cimiteriali

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 38 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico

Art. 39 Gestione dei rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico

Art. 40 Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

Art. 41 Gestione dei beni durevoli obsoleti

TITOLO V

TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 42 Trasporto dei rifiuti

Art. 43 Trattamento dei rifiuti

Art. 44 Smaltimento

TITOLO VI

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 45 Efficacia del regolamento

Art. 46 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 47 Controlli

Art. 48 Sanzioni

ALLEGATO "A"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

Art. 2

Principali riferimenti normativi

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito semplicemente Decreto), disciplina i servizi di gestione dei rifiuti.

Il presente regolamento è altresì adottato in conformità alla L.R. 24/10/2002 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

La modifica di norme aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro contrasto.

Art. 3

Finalità

Oltre a perseguire gli obiettivi dell'art. 178 del Decreto il presente regolamento è adottato al fine di:

- ridurre le quantità di rifiuti immesse nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
- assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- razionalizzare ed organizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
- promuovere la raccolta differenziata indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- definire le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- coordinare la gestione comunale con quella delle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

Oggetto

Il presente regolamento disciplina:

- la gestione dei rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico ;
- l'istituzione e lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi;
- la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 183, comma 1 lettera b-ter) numero 6. del Decreto;

Art. 5

Definizione e classificazione dei rifiuti

Dal 1 gennaio 2021 la definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Ulteriore classificazione dei rifiuti

Fermo restando quanto disposto dall'art. 184 del Decreto, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

- a) rifiuti urbani pericolosi: rifiuti provenienti da attività domestiche classificati come pericolosi nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, quali batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;
- b) frazione organica: materiali ad alto tasso di umidità e di materiale organico, che risultino compostabili. Fanno parte della frazione organica:
 - b 1) frazione umida: scarti di cucina, organici e biodegradabili, piccole quantità di rifiuti verdi o di pura cellulosa, come carta assorbente, fazzoletti di carta e simili;
 - b 2) rifiuti verdi: materiale lignocellulosico e foglie derivanti dai lavori di sfalci, potature, operazioni di manutenzione di aree verdi pubbliche o private, parchi e aree cimiteriali;
- c) frazione secca: materiale a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:
 - c 1) recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, tra cui:
 - c 1.1. carta: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - c 1.2. plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi e contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore a 10 litri;
 - c 1.3. vetro: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, ecc.;
 - c 1.4. lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - c 1.5. barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - c 1.6. altre frazioni riciclabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti
 - c 2) non recuperabili: tutte le frazioni non più passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori) e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione;
- d) rifiuti esterni: i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti, canali, specchi d'acqua in genere appartenenti a pubblici demani;
- e) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevole, di arredamento e/o uso comune (es. elettrodomestici, divani) derivanti dalla loro sostituzione o rinnovo, esclusi quelli di cui all'art. 227 del Decreto;
- f) rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti b 1) e d) ;
- g) rifiuti speciali così come individuati dall'art. 184 comma 3 del Decreto.

Art. 7

Definizione delle attività connesse alla gestione dei rifiuti

Quanto alle attività connesse alla gestione dei rifiuti, il presente regolamento adotta anche le seguenti definizioni:

- a) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione e/o di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero o smaltimento autorizzati (cosiddetto conferimento finale);
- b) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio, recupero o smaltimento definitivo. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessario, fasi intermedie di stoccaggio;
- c) ecocentro: zona recintata e presidiata dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti; all'interno dell'ecocentro sono allestite apposite aree per il conferimento dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli di cui all'art. 227 comma 1 lettera a) del Decreto;
- d) raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati, sia per singoli utenti che per comunità; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo da parte degli utenti del servizio di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
- e) raccolta a contenitori stradali: raccolta dei rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico effettuata tramite contenitori stradali; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo da parte degli utenti del servizio di contenitori stradali di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
- f) raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti, raccolta del verde od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il Comune;
- g) spazzamento: operazione specificatamente destinata all'asporto dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo successivo.

Art. 8

Attività di competenza del Comune

Il Comune di Verrone svolge in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale il servizio di gestione dei rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico nelle forme previste dall'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 9

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico

Competono ai produttori di rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 10

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali o non conferibili al servizio pubblico, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalle Autorità competenti secondo quanto stabilito dall'art. 188 del Decreto.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 11

Definizione della zona di raccolta

La zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico è stabilita entro l'intero territorio comunale così come individuato dai suoi confini amministrativi.

Art. 12

Conferimento dei rifiuti

I rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, ingombranti e non ingombranti, da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune e/o dallo stesso approvati, secondo le modalità definite dal presente regolamento per ogni frazione di rifiuto.

E' vietato immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate o incendiarie.

I rifiuti putrescibili, in caso non sia istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Art. 13

Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero in diverse tipologie di contenitori.

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti nell'ottica di perseguire le finalità e gli obiettivi indicati nel Decreto.

Raccolte stradali

Le raccolte stradali si attuano mediante il periodico ritiro dei rifiuti conferiti dall'utenti nei contenitori posizionati per strada, nei tempi e con le modalità indicate dal Comune. Qualora il contenitore stradale prescelto risultasse già colmo, l'utente dovrà servirsi del contenitore più prossimo ancora utilizzabile.

Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti e/o abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della nettezza del suolo circostante.

Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e sanitarie in modo da evitare ogni possibile nocimento per la salute pubblica.

I contenitori stradali devono essere periodicamente sottoposti a lavaggio ed a disinfezione per assicurare il rispetto delle norme di igiene e profilassi, e sostituiti una volta divenuti inservibili e/o obsoleti.

Raccolta domiciliare porta a porta

Il servizio di raccolta "porta a porta" delle diverse frazioni di rifiuto, avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).

In attesa del conferimento iniziale, i contenitori devono essere posizionati - di norma - all'interno dei locali o della proprietà in cui il rifiuto si forma - in modo non pregiudizievole per il decoro urbano, per l'igiene pubblica, per la pubblica incolumità e per la normale circolazione di persone o mezzi.

La ditta incaricata del servizio provvede allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

Per il proprietario singolo o l'amministratore condominiale laddove nominato, o i condomini in solido fra loro, sussiste l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori in dotazione all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte del Comune.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, per il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, sussiste l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio sarà possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso degli incaricati del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Comune in accordo con la ditta appaltatrice in funzione degli esistenti vincoli logistici.

Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni, giorni e orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra la Ditta Appaltatrice e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, etc. agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dalla Ditta raccoglitrice e gli utenti saranno invitati dagli Uffici comunali competenti a provvedere di depositare i sacchetti in appositi contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta dovrà avvenire per tramite di sacchi o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto e sarà regolato dalle seguenti norme:

- a) il conferimento dovrà avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- b) i sacchi/contenitori dovranno essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);
- c) il conferimento dovrà avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;

d) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti dovranno proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchi e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani o comunque conferibili al servizio pubblico la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta e i luoghi sui quali i contenitori stessi verranno posizionati sarà a cura degli utilizzatori.

I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Il Comune potrà variare le modalità di raccolta qualora ciò si renda necessario al fine di migliorare la qualità del servizio, ridurre i costi del suo espletamento e/o quando lo impongano specifiche norme di legge, anche in relazione a singole utenze.

Art. 14

Raccolta differenziata della frazione organica umida

La raccolta della frazione umida (scarti di cucina, organici e biodegradabili, piccole quantità di rifiuti verdi o di pura cellulosa, come carta assorbente, fazzoletti di carta e simili) avviene con raccolta porta a porta presso tutte le utenze che non potendo effettuare la pratica del compostaggio domestico hanno optato per questo tipo di conferimento.

La frazione organica deve essere conferita dagli utenti nei punti di raccolta e nei giorni predefiniti, in appositi contenitori debitamente chiusi. L'umido dovrà essere preventivamente confezionato in sacchetti di materiale biodegradabile (di mater-bi o di carta).

La pulizia dei contenitori sia monofamiliari che condominiali è a cura degli utenti stessi.

Art. 15

Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

La raccolta differenziata delle frazioni cartacee (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene con raccolta domiciliare, oltre che presso la stazione di conferimento.

La raccolta porta a porta riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici presso spazi condominiali o su suolo pubblico utilizzando gli appositi cestini e/o bidoni di colore giallo da esporre su suolo pubblico esclusivamente nel giorno di passaggio come da calendario predisposto dal Comune in accordo con la ditta appaltatrice del servizio.

Partendo da una frequenza di base quindicinale, il Comune può individuare direttamente la frequenza più opportuna.

Art. 16

Raccolta differenziata della plastica

La raccolta differenziata della plastica avviene con raccolta domiciliare utilizzando gli appositi sacchi di colore giallo forniti all'utenza dal Comune da esporre sul suolo pubblico nel giorno di passaggio come da calendario predisposto dal Comune, oltre che presso la stazione di conferimento.

I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti sul suolo pubblico nei giorni in cui non ha luogo la raccolta.

I sacchi chiusi devono essere ubicati vicino o davanti alla porta dell'abitazione o dell'esercizio di cui provengono i rifiuti. E' fatto divieto di esporli davanti alla proprietà altrui.

I rifiuti introdotti nei sacchi dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli.

Art.17

Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

La raccolta differenziata del vetro avviene attraverso il collocamento di apposite campane stradali di colore verde collocati sul territorio comunale di capacità compresa tra 2,2 e 3,5 m3. In esse è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata.

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi schermi di televisori, monitor.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori.

La Ditta incaricata del servizio è tenuta ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre – vetro, lattine, barattoli – e quelli da non introdurre – ceramica, pietre, plastica, ecc.).

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata dalle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

Il lavaggio e disinfezione dei contenitori stradali è a cura della ditta appaltatrice il servizio che dovrà garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie previste.

Raccolta differenziata del vetro e delle lattine porta a porta

La raccolta differenziata del vetro e delle lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata porta a porta è attiva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per mense aziendali (superficie mensa superiore ai 100 mq) utilizzando gli appositi contenitori di colore blu da esporre sul suolo pubblico esclusivamente nel giorno di passaggio come previsto dal calendario predisposto dal Comune in accordo con l'Appaltatore del servizio

Partendo da una frequenza di base quindicinale, il Comune individua direttamente la frequenza più opportuna.

La pulizia dei contenitori è a cura degli utenti stessi.

Art 18

Raccolta differenziata della frazione verde e ingombranti

La raccolta differenziata della frazione verde e degli ingombranti avviene nelle seguenti modalità:

- mediante ritiro su chiamata (prenotazione), presso le utenze domestiche, con modalità e limiti quantitativi stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- mediante conferimento diretto da parte delle utenze domestiche presso gli ecocentri (Stazione di conferimento) nei limiti quali-quantitativi previsti dal Vigente Regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili

Frazione verde

Per la raccolta della frazione verde è prevista la fornitura alle utenze che ne facciano richiesta di un sacco (fino a un max di n. 2), riutilizzabile, di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

E' vietata la combustione della frazione verde.

Rifiuti ingombranti

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo "durevoli" (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.).

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- stazione di conferimento e servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento;
- ritiro su appuntamento.

La consegna presso le stazioni di conferimento è gratuita per le utenze domestiche nei limiti quali-quantitativi previsti dal Vigente Regolamento per l'utilizzo dei centri di raccolta consortili

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 5 pezzi ed una volumetria complessiva non superiore a 1 m³ per singola chiamata. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Art 19

Raccolta rifiuti indifferenziati

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

Tale raccolta avviene con raccolta domiciliare utilizzando gli appositi contenitori e/o bidoni di colore marrone da esporre sul suolo pubblico esclusivamente nel giorno di passaggio come previsto da calendario predisposto dal Comune.

E' vietato esporre i suddetti contenitori sul suolo pubblico nei giorni in cui non ha luogo la raccolta.

I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti.

E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori forniti.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato e/o comunque al di fuori dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

Nei contenitori predisposti per il conferimento di rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico è vietata l'immissione di:

- _ rifiuti speciali o non conferibili al servizio pubblico;
- _ rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- _ rifiuti urbani pericolosi;
- _ rifiuti oggetto di raccolta differenziata:
- _ altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

La pulizia dei contenitori sia monofamiliari che condominiali è a cura degli utenti stessi.

Art. 20

Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali vestiti, scarpe e borse usati, legno metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

Oltre ai conferimenti presso l'ecocentro, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali.

Sono inoltre previste modalità di raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali di origine domestica con specifici contenitori stradali.

Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Comune per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Art. 21

Raccolte promosse da associazioni di cittadini

Le associazioni di cittadini, costituite per il conseguimento di scopi ambientali e/o caritatevoli ed operanti senza fini di lucro, possono svolgere attività di raccolta differenziata concorrendo agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune.

Tali associazioni organizzano e gestiscono la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche di cui al successivo V comma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed osservando le consuetudini di decoro cittadino.

I rapporti con le associazioni in parola sono regolati da apposita convenzione.

Le associazioni devono utilizzare mezzi ed attrezzature idonei a svolgere dignitosamente la raccolta, garantendo l'effettivo recupero delle frazioni merceologiche di cui al successivo V comma.

La raccolta può avere ad oggetto una o più tipologie merceologiche presenti nella frazione secca riciclabile di rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, compresi il vestiario e le scarpe.

Oltre agli adempimenti di legge, le associazioni in parola sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiali raccolti ed effettivamente avviati alle diverse forme di recupero, documentando il corretto smaltimento delle frazioni non recuperate.

Art. 22

Compostaggio domestico

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

La pratica del compostaggio è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità e comunque all'interno del territorio comunale

Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico-sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione; in particolare, l'impianto di compostaggio domestico dovrà essere collocato il più lontano possibile da abitazioni di terzi.

Al fine di agevolare il compostaggio, il Comune assegna agli utenti, in comodato d'uso gratuito, appositi kit costituiti da composter chiusi, secchiellini sottolavello per la raccolta quotidiana ed un attivatore biologico.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, cumuli, buche, casse di compostaggio, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde e putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

Art. 23

Modalità di effettuazione del servizio

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e trasporto degli stessi fino all'accumulo presso gli impianti di smaltimento.

Il servizio di raccolta viene effettuato su tutto il territorio comunale come individuato dai suoi confini amministrativi, come concordato con la ditta appaltatrice della raccolta dei rifiuti con la seguente frequenza:

Raccolta domiciliare della frazione organica umida: Settimanale

Raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati: Settimanale

Raccolta domiciliare della carta e cartone: Quindicinale utenza singola

Settimanale nei condomini

Raccolta domiciliare della plastica: Quindicinale

Raccolta domiciliare ingombranti: Mensile

Raccolta domiciliare verde: Quindicinale periodo estivo

Mensile periodo invernale

Raccolta stradale vetro: Settimanale

Raccolta stradale pile e farmaci: Mensile

Spazzamento stradale: Mensile

I diversi contenitori e sacchi per le raccolte differenziate devono essere esposti su suolo pubblico esclusivamente nel giorno di passaggio previsto dal calendario predisposto, entro le ore 6.00.

Per le raccolte è previsto un solo turno di passaggio dalle ore 6.00-12.00.

La Giunta Municipale può per motivi contingenti ed urgenti modificare occasionalmente tali orari.

Eventuali deroghe alla periodicità del servizio verranno determinate dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Le utenze non domestiche possono conferire al servizio pubblico solo quantità di rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico equivalenti ai coefficienti K_d massimi (kg/m²/anno) della colonna nord della tabella 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, per quantità superiori occorrerà la stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 24

Spazzamento

Il servizio di spazzamento viene effettuato su tutto il territorio comunale, con frequenza mensile, e consiste nell'asportazione dei detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili ed interessa specificatamente:

- a) i tratti urbani delle strade comunali; e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico;
- e) aree che ospitano i mercati comunali o feste e manifestazioni pubbliche.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi, da effettuarsi in un giorno feriale.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 25

Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 26

Raccolta rifiuti abbandonati

Premesso che è vietato l'abbandono, lo scarico od il deposito incontrollato dei rifiuti, il presente articolo riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Comune.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il Comune ha la responsabilità del servizio che comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

Art. 27

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto, entro la fine della giornata lavorativa a ripulire, a sua cura e spese e comunque a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni del presente regolamento.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 28

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; l'esercente l'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 29

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti i posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti nel punto di raccolta individuato in accordo con l'Amministrazione comunale.

Qualora siano previste forme di conferimento separato di alcuni materiali quali carta, cartone ed altri imballaggi, i concessionari ed occupanti i posti di vendita delle aree mercatali sono tenuti a conferire detti materiali con le modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art. 30

Pozzetti stradali grigliati

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Comune, ove non di competenza del Servizio Idrico Integrato.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 31

Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, concordando con il Comune modalità e tipologia di raccolta allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, etc.

I soggetti organizzatori di eventi e/o manifestazioni sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e rispondono di eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 32

Sgombero neve

In caso di nevicate il Comune, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali comunali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicate, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Art. 33

Obblighi dei frontisti delle strade

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

E' fatto altresì obbligo di rimuovere dai marciapiedi prospicienti il fabbricato eventuale materiale derivante da siepi, alberi ecc.. di proprietà

Art. 34

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi , zanzare ecc..

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 35

Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso utilizzato per le operazioni di cui al comma precedente.

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Comune che può rivalersi sui responsabili.

Art. 36

Disposizioni varie

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge.

Le persone che conducono animali, durante la deambulazione sulla pubblica via, devono recare con sé e utilizzare idonei manufatti a perdere chiudibili (ad es. sacchetto di plastica), provvedendo all'occorrenza a ripulire il suolo pubblico dalle deiezioni prodotte dagli animali domestici, collocandoli all'interno di sacchetti chiusi per il successivo conferimento nei cestini pubblici.

L'Amministrazione comunale può disporre l'installazione di appositi dispenser per la distribuzione di sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine.

In caso accertata violazione della presente disposizione i contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 37

Gestione dei rifiuti cimiteriali

Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..

I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, ecc.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.

I rifiuti di cui alla lett. b) devono:

essere bonificati e trattati con idonei prodotti disinfettanti e detergenti ed essere confezionati in doppio contenitore a perdere di materiale resistente e munito di chiusura, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "RIFIUTI CIMITERIALI TRATTATI";

essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero

essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 38

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico

1. I produttori di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, ed in particolare di rifiuti speciali pericolosi, dovranno tenere distinti i flussi di tali rifiuti da quelli di cui al Titolo III del presente regolamento, e provvedere ad un loro adeguato smaltimento, in osservanza alla normativa vigente.
2. E' vietato il conferimento dei rifiuti in questione al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
3. Il Comune opererà una specifica attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto degli obblighi in parola.

Art. 39

Gestione dei rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale istituisca il servizio integrativo di conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 198 del Decreto, il produttore potrà affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione.

Art. 40

Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

Il Comune promuove la raccolta differenziata di pile e farmaci scaduti provenienti da insediamenti di tipo domestico.

La raccolta differenziata di tali rifiuti avviene con l'utilizzo di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. In particolare:

- a) batterie e pile esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali presenti sul territorio comunale;
- b) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati devono essere conferiti negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale.
- c) Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura di alimenti delle utenze domestiche, devono essere conferiti negli appositi contenitori presenti negli ecocentri.

I contenitori, strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato, saranno svuotati e puliti periodicamente, secondo le necessità dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Art. 41

Gestione dei beni durevoli obsoleti

I beni durevoli obsoleti di cui all'art. 227 comma 1 lettera a) del Decreto (rifiuti elettrici ed elettronici) sono conferiti dall'utente presso i centri di raccolta;

Il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo potrà essere soggetto al pagamento di una tariffa di avvio al recupero.

TITOLO V

TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 42

Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie secondo i principi generali del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 43

Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica in appositi impianti autorizzati a sensi della vigente normativa.

Art. 44

Smaltimento

Il Comune stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento.

Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del Decreto e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO VI

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 45

Efficacia del regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Con l'entrata in vigore vengono contestualmente abrogate le disposizioni presenti nei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente, in particolare il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014.

Art. 46

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali e, nella sfera di propria competenza, dall'Autorità d'ambito.

Art. 47

Controlli

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono in via generale, gli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, altri funzionari comunali, i funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale e della Provincia e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Art. 48

Sanzioni

Ai sensi del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 con le procedure di cui alla L. 24.11.1981 n. 689. I proventi delle suddette sanzioni amministrative sono introitati dall'Amministrazione Comunale.